

N. [redacted] / 2019 Reg. Gen.
N. [redacted] / 2021 d'ordine
N. [redacted] / 2021 Cron.
N. [redacted] Rep.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE D [redacted]

[redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. [redacted] 19 del Ruolo Generale Contenzioso, udienza di discussione 17/11/2020.

TRA

[redacted] rapp. e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. [redacted]
e dall'avv. [redacted] giusto mandato in calce all'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

FASTWEB S.P.A., rapp. e difesa dall'Avv. [redacted]

Conclusioni

All'udienza del 17/11/2020 i difensori delle parti hanno concluso riportandosi a quanto rassegnato nelle proprie difese in atti, come da verbale.

Fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] conveniva in giudizio la convenuta società per sentir accogliere le conclusioni di cui all'atto introduttivo che qui si abbiano integralmente trascritte e riportate. Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione. In assenza di attività istruttoria la causa, precisate le conclusioni di rito, veniva introitata per la decisione.

Motivazione

Preliminarmente bisogna osservare che l'istante ha esperito il tentativo di conciliazione presso l'istituto Immediar e lo stesso si concludeva per mancata adesione di controparte. Pertanto l'eccezione preliminare di improcedibilità deve essere disattesa.

L'azione esperita nel caso di specie è una azione di accertamento negativo del debito.

La convenuta non ha fornito in accertamento la prova della sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa creditoria.

Di contro parte attrice ha dimostrato di aver stipulato un contratto con l'operatore convenuto cod. Cliente [redacted] in data 21.11.2018 l'utenza per cui è causa passava ad altro operatore; che parte convenuta ha indebitamente continuato la fatturazione sulla medesima utenza in quanto riferita ad un periodo in cui l'attore aveva cessato ogni rapporto con la società convenuta.

Quindi, l'attore nulla deve alla Fastweb spa per cui deve ritenersi illegittima la richiesta di pagamento della somma di E.210,01.

Per quanto attiene alla richiesta di danno per la mancata risposta ai reclami la domanda è fondata sulla scorta dei reclami inoltrati a Fastweb rimasti inevasi. In applicazione del disposto dell'art. 11 Reg. di cui alla delibera Agcom n°179/03/Csp il danno viene quantificato in E.200,00.

Le spese seguono la soccombenza.

Nulla è dovuto per la fase stragiudiziale in quanto la procedura di conciliazione non prevede la assistenza del legale.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Lucera definitivamente pronunciando sulla lite come in epigrafe così provvede:

- 1) accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara non dovuta dall'attore a Fastweb spa, in persona del leg.rappr.p.t. la somma di E.210,01 per i motivi espressi nelle motivazioni;
- 2) condanna la soc.convenuta, in persona del legale rappr.p.t.al

pagamento di E.200,00 a titolo di risarcimento in favore di [REDACTED]

3) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive E.630,00 di cui E.43,00 per spese oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari in ragione ciascuno della metà.


[REDACTED]
12.01.2021

Il Giudice di Pace
[REDACTED]

DEPOSITAT IN CANCELLERIA

Oggetti

6/12/2021



[REDACTED]

rimborsotelefonico.it